

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE OCCORRENTE AL FABBISOGNO DELLE STRUTTURE DI ASSISTENZA ANZIANI ED INABILI DELLE UNITÉS DES COMMUNES VALDÔTAINES DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E ALTRI ENTI CONVENZIONATI

**IN.VA. S.P.A. - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE PER
SERVIZI E FORNITURE**

LOTTO 1	CIG 7126985E10	Materiale Igiene Personale
LOTTO 2	CIG 7126986EE3	Materiale Pulizia e Monouso
LOTTO 3	CIG 7126990234	Materiale Sanitario



ARTICOLO 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di materiale occorrente al fabbisogno delle strutture di assistenza anziani ed inabili delle Unités des Communes valdôtaines della Regione Autonoma Valle d'Aosta, nonché l'Assessorato Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate e del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto	Descrizione	Quantità previste per 12 mesi
Lotto 1	Materiale Igiene Personale	Vedi elenco relativo al lotto- Allegato D1
Lotto 2	Materiale Pulizia e Monouso	Vedi elenco relativo al lotto- Allegato D2
Lotto 3	Materiale Sanitario	Vedi elenco relativo al lotto- Allegato D3

ARTICOLO 2

Punto Ordinante e luoghi di consegna (unità operative)

I principali Punti Ordinanti sono rappresentati dai soggetti qui di seguito elencati:

1	Unité des Communes valdôtaines Evançon
2	Unité des Communes valdôtaines Grand Combin
3	Unité des Communes valdôtaines Grand Paradis
4	Unité des Communes valdôtaines Mont Emilius
5	Unité des Communes valdôtaines Mont Rose
6	Unité des Communes valdôtaines Monte Cervino
7	Unité des Communes valdôtaines Valdigne Mont Blanc
8	Unité des Communes valdôtaines Walser – Alta Valle del Lys
9	Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate
10	Consiglio Regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta

I luoghi di consegna (unità operative) per ogni singolo Punto Ordinante sono i seguenti:

- **Unité des Communes valdôtaines Evançon:**



CAPITOLATO TECNICO

1. Micro Comunità di Brusson, Fraz. Vollon, 36 - 11022 Brusson (tel.0125-300055), dalle ore 09,00 alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì.
 2. Micro Comunità di Challand-Saint-Anselme, Fraz. Corliod s.n. - 11020 Challand-Saint-Anselme (tel.0125-965479), dalle ore 09,00 alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì.
 3. Micro Comunità di Verrès, Via Giardini, 43 - 11029 Verrès – (tel.0125-920449), dalle ore 09,00 alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì.
 4. Istituzione scolastica Luigi Barone - Via delle Scuole, 4 - 11029 Verrès. Consegna dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00
 5. Uffici Comunità Montana dell'Evançon - Via delle Murasse, 1/d - 11029 Verrès – (tel.0125-929269), int 1. Consegna dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 solo il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle 16,00.
 6. Lavanderia centralizzata - Via delle Murasse 8 - 11029 Verrès - tel. (0125-929269) int 1.
- **Unité des Communes valdôtaines Grand Combin:**
 1. Uffici Comunitari - loc. Chez Roncoz, 29/i – Gignod (tel.0165-256611), dalle ore 09,30 alle ore 11,00.
 2. Cucina Centralizzata - loc. Chez Roncoz n.29 – Gignod (tel.0165-256651), dalle ore 09,30 alle ore 11,00.
 3. Micro Comunità - loc. Chez Roncoz, 29/F – Gignod (tel.0165-256650), dalle ore 09,30 alle ore 11,00.
 4. Micro Comunità - loc. Cretaz, 17 – Doues (tel.0165-738082), dalle ore 09,30 alle ore 11,00.
 5. Micro Comunità - loc. Martinet, 3 – Roisan (tel.0165-260312), dalle ore 09,30 alle ore 11,00.
 - **Unité des Communes valdôtaines Grand Paradis:**
 1. Micro Comunità di Saint-Pierre – loc. Praximond 1.
 2. Micro Comunità di Sarre – loc. Blassinod 6.
 3. Micro Comunità di Introd – loc. Villes Dessus 2.
 - **Unité des Communes valdôtaines Mont Emilius:**
 1. Micro Comunità di Gressan - sede località Etrepiou n.1, 11020 Gressan - Aosta (tel. 0165-250991) dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00.



2. Micro Comunità di Fenis – sede località Chez Sapin N. 33 - 11020 Fenis – Aosta (tel. 0165-764231) dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
 3. Sede Unité Mont-Emilius – Loc. Champeille, n. 8 11020 Quart (AO) (tel. 0165765355) dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
 4. Istituzione Scolastica Mont Emilius 1 – Via Saint Barthélemy, n. 7 – 11020 Nus (AO) (tel. 0165/766624) dalle ore 9,00 alle ore 14,00.
 5. Istituzione Scolastica Mont Emilius 2 – fraz. Petit Français, n. 17 – 11020 Quart (AO) (tel. 0165/775705) dalle ore 09,00 alle ore 14,00.
 6. Istituzione Scolastica Mont Emilius 3- Fraz. Pont Suaz, n. 19 – 11020 Charvensod (AO) (tel. 0165/239040) dalle ore 09,00 alle ore 14,00.
- **Unité des Communes valdôtaines Mont Rose:**
 1. Micro Comunità di Hone – Via Aosta 4 – Hone (tel.0125-809347) dalle ore 9,00 alle ore 10,30.
 2. Micro Comunità di Perloz – Loc. Plan de Brun, 44 – Perloz (tel.0125-804506) dalle ore 9,00 alle ore 10,30.
 - **Unité des Communes valdôtaines Monte Cervino:**
 1. Ufficio Sociale della Comunità Montana Monte Cervino di Chatillon - sede via Martiri della Libertà n. 3 (tel.0166-569724) dalle ore 9,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì.
 2. Centro Anziani di Saint-Vincent – sede via Vuillerminaz, n. 23 (tel.0166-510095) dalle ore 11,00 alle ore 14,00 dal lunedì al sabato.
 3. Micro Comunità di Pontey – sede loc. Lassolaz (tel.0166-30333) dalle ore 9,00 alle ore 17,00 dal lunedì alla domenica.
 4. Micro Comunità di Valtournenche – sede fraz. Evette, n. 43 (tel.0166-501023) dalle ore 9,00 alle ore 17,00 dal lunedì alla domenica.
 5. Asilo Nido “Dott. Samuele Rosset” di Chatillon – Piazza Passerin d’Entrèves - 11024 Chatillon – orari dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì
 - **Unité des Communes valdôtaines Valdigne Mont Blanc:**
 1. Micro Comunità di La Thuile, frazione Villaret 46 (tel.0165-8841401) dalle ore 8,00 alle ore 12,00 tutti i giorni escluso il mercoledì.
 2. Micro Comunità di Pré-Saint-Didier, via delle Terme 12 (tel.016587910) dalle ore 8,00 alle ore 12,00 tutti i giorni escluso il mercoledì.
 - **Unité des Communes valdôtaines Walser – Alta Valle del Lys:**
 1. Micro Comunità di Gaby in località Gaby Desout n. 11 - 11020 Gaby – (tel.0125-344075), dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 16,00



- **Assessorato Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate:**
 1. Via de Tillier, 3 Aosta
- **Consiglio Regionale della Regione Valle d'Aosta- Gestione risorse e patrimonio:**
 1. Via Piave 1/A, Aosta.

Per esigenze sopravvenute, i Punti Ordinanti potranno, lungo la durata della Convenzione, subire variazioni. Ogni singolo punto ordinate comunicherà comunque, nell'ordinativo di fornitura, il luogo di consegna del materiale.

I quantitativi di Prodotto indicati per singolo lotto negli Allegati D1, D2, e D3 sono meramente orientativi e vengono indicati in via del tutto presuntiva; gli stessi riguardano il fabbisogno stimato delle strutture di assistenza anziani ed inabili delle Unités des Communes valdôtaines della Regione Autonoma Valle d'Aosta destinatarie della presente gara e sono stati determinati principalmente sulla base dei consumi dell'ultimo anno ed avuto riguardo alle diverse scadenze dei contratti attualmente in essere presso ciascuna Struttura.

I quantitativi indicati, pertanto, non sono vincolanti né per la CUC né per le Amministrazioni Contraenti, che non risponderanno nei confronti dell'aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori; di fatto il quantitativo sarà determinato dall'effettivo fabbisogno di ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto dell'importo di aggiudicazione di ciascun lotto.

Per i lotti non è ammessa offerta parziale i concorrenti dovranno obbligatoriamente presentare offerta per tutti i prodotti che compongono il lotto.

ARTICOLO 3

Caratteristiche tecniche dei prodotti

I prodotti offerti dovranno rispettare le specifiche tecniche minime indicate nelle Schede di Prodotto allegate al presente Capitolato e suddivise per lotto.

I prodotti offerti devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio, etichettature e pittogrammi.



Nello specifico, laddove previsto dalla legge, il bene dovrà essere corredato dalla Scheda informativa in materia di sicurezza redatta in lingua italiana conformemente alle disposizioni del D.M. 7 settembre 2002 del Ministro della Salute e s.m.i.

L'Operatore Economico dovrà garantire la conformità dei prodotti oggetto di convenzione alle normative od altre disposizioni internazionali riconosciute ed in generale alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti medesimi, con particolare riferimento alla sicurezza degli utilizzatori.

In quanto compatibile con la disciplina applicabile per ciascun bene, i prodotti dovranno rispettare le seguenti norme di riferimento, compresa ogni loro successiva modifica e/o integrazione:

- ✓ la disciplina del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ✓ la disciplina del D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 e s.m.i, tenuto dunque conto delle modifiche intervenute in applicazione del D.lgs. 152/2008. In particolare, sulla base del D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, il Bene dovrà essere corredato dalla Scheda informativa in materia di sicurezza redatta in lingua italiana conformemente alle disposizioni del D.M. 4 aprile 1997 del Ministro della Salute e s.m.i.;
- ✓ la disciplina del D.Lgs. 14 marzo 2003 n. 65 di attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; in particolare, il bene dovrà essere corredato dalla Scheda informativa in materia di sicurezza redatta in lingua italiana conformemente alle disposizioni del D.M. 7 settembre 2002 del Ministro della Salute e s.m.i.;
- ✓ tutti i beni chimici dovranno essere esenti da formaldeide e comunque conformi alle disposizioni che rimandano al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ✓ tutti beni appartenenti alla categoria chimici devono essere conformi a quanto previsto dalla Legge 26 aprile 1983 n.136 "Biodegradabilità dei detergenti sintetici" e alle disposizioni al D.P.R. 6 febbraio 2009, n. 21 in relazione alle limitazioni dell'uso di detergenti o coadiuvanti del lavaggio contenenti fosforo; l'etichetta dovrà essere formulata nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento 1272/2008 e s.m.i relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Dovranno essere inoltre rispettate tutte le prescrizioni in materia di etichettatura previste dal D.P.R. 6 febbraio 2009, n. 21 che richiama espressamente le indicazioni previste dal Regolamento 648/2004 relativo ai



- detergenti. Restano applicabili le prescrizioni sull'etichettatura contenute nella legge 136 del 1983 relativa alla biodegradabilità dei detergenti sintetici;
- ✓ l'etichetta dei beni chimici dovrà almeno riportare: nome del bene, presentazione del bene, istruzioni e dosaggi, indicazioni di carattere ecologico ed ambientale, indicazioni sulla biodegradabilità (ai sensi della Racc. CEE 89/542 – Legge 136 del 1983), indicazioni metrologiche (il contenuto netto di bene in peso o in volume), il responsabile dell'immissione in commercio, le avvertenze (prodotti classificati come pericolosi), indicazione sullo smaltimento e recupero del contenitore;
 - ✓ tutti i beni monouso destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere conformi in materia di igiene degli imballaggi, recipienti e utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, ai sensi del D.M. 17.12.1999 n. 538 e D.M. 30 maggio 2001 n. 267, regolamento recante l'aggiornamento al DM 21.3.1973 ed alle modificazioni ed integrazioni successive che possono intervenire in corso di fornitura;
 - ✓ i Dispositivi Medici e i prodotti sanitari, a secondo della tipologia e laddove previsto, devono rispondere alle ultime revisioni e successivi aggiornamenti delle UNI EN per uso medicale, e conformità CE e classe di appartenenza del dispositivo ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e s.m.i. (attuazione della direttiva 93/42/CEE e s.m.i., concernente i dispositivi medici).

Per ogni singolo prodotto dovrà essere fornita la scheda tecnica in lingua italiana, in conformità ai requisiti minimi indicati negli allegati D1, D2, D3, al presente Capitolato tecnico.

ARTICOLO 4

Rispetto dei criteri ambientali minimi

I prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari devono essere conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.1 "Specifiche tecniche" del DM Ministero ambiente 24 maggio 2012, pubblicato sulla GU n. 142 del 20 giugno 2012 e successivi aggiornamenti.

I prodotti disinfettanti devono essere autorizzati dal Ministero della salute come presidi medico-chirurgici ai sensi del DPR n. 392/1998 e come prodotti biocidi ai sensi del D. Lgs. n. 174 del 2000. I prodotti disinfettanti devono essere conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.2 "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti superconcentrati" del DM Ministero ambiente 24 maggio 2012, pubblicato sulla GU n. 142 del 20 giugno 2012 e successivi aggiornamenti.



ARTICOLO 5

Confezionamenti

I prodotti offerti devono essere forniti con etichette in lingua italiana. Le etichette, le eventuali istruzioni d'uso e le confezioni dei prodotti devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

Tutte le diciture sui vari involucri devono essere riportate in lingua italiana e con colori indelebili.

Qualora possibile, i prodotti devono essere confezionati singolarmente in flaconi di materiale plastico con apertura agevole e richiudibili a perfetta tenuta. Il materiale esterno dovrà resistere alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idoneo a garantirne la corretta conservazione e un buon grado di pulizia, nonché un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere.

Eventuali avvertenze e precauzioni particolari per l'impiego, la conservazione e lo smaltimento dei prodotti devono essere chiaramente leggibili.

ARTICOLO 6

Esecuzione – Consegne

Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura di ciascun lotto dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore nei locali indicati dall'Ente richiedente nei singoli Ordinativi di Fornitura con mezzi idonei.

Per lo scarico del materiale l'Operatore Economico non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell'Ente richiedente; ogni operazione dovrà essere eseguita dall'Operatore Economico ovvero dal corriere incaricato della consegna.

La merce dovrà essere consegnata:

- franco magazzino compratore, nelle quantità e tipologie descritte nell'Ordinativo di fornitura;

- entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, salvo diverso accordo fra le parti anche per la gestione di eventuali urgenze. Nel caso in cui l'Operatore Economico non proceda alla consegna dei prodotti nel suddetto termine, l'Amministrazione Contraente, previa comunicazione scritta all'Operatore Economico, può procedere ad applicare le penali.

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

1) luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato nell'Ordinativo di fornitura;

2) numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura;

3) prodotti consegnati con indicazione del codice fabbricante e relativo quantitativo;

4) numero lotto di produzione dei singoli prodotti;

5) data di scadenza.



La firma posta dall'Ente su tale documento attesta la mera consegna; in ogni caso ciascun Ente avrà sempre la facoltà di verificare l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nell'Ordinativo di Fornitura.

Nel rispetto dei limiti dell'importo di aggiudicazione di ciascun Lotto, la singola Amministrazione potrà emettere Ordinativi di Fornitura, con relativa indicazione della sede di consegna, secondo le modalità indicate nella Convenzione, purché il valore economico degli Ordinativi non risulti essere inferiore ad Euro 200,00 (duecento/00) IVA esclusa. Il Fornitore ha la facoltà di dare in ogni caso seguito a Ordinativi di Fornitura con valori inferiori al predetto importo.

ARTICOLO 7

Resi

Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, prodotti non correttamente trasportati, prodotti con nome commerciale/codice fabbricante diverso da quello offerto) e/o quantitativa (in eccesso) tra l'Ordinativo di fornitura e quanto consegnato dall'Operatore Economico, anche se rilevate a seguito di verifiche e utilizzi successivi, che evidenzino la non conformità tra prodotto richiesto e consegnato, l'Ente invierà all'Operatore Economico una contestazione scritta, attivando la pratica di reso secondo quanto disciplinato ai paragrafi successivi. Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, l'Operatore Economico dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare indicazioni della fattura a cui fanno riferimento e del numero progressivo assegnato all'Ordinativo di fornitura.

Nel caso in cui si rilevi che la quantità dei prodotti conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, l'Amministrazione invierà una contestazione scritta al Fornitore che dovrà provvedere ad integrare l'ordinativo: la consegna sarà considerata parziale, con conseguente facoltà di applicazione delle penali per mancata consegna fino alla consegna di quanto richiesto e mancante.

ARTICOLO 8

Tempistiche dei resi per difformità qualitativa

L'Operatore Economico s'impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per l'Ente, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordandone con l'Ente stesso le modalità, pena l'applicazione delle penali. Superato il predetto termine massimo per la sostituzione dei prodotti non conformi, l'Ente potrà altresì, previa comunicazione scritta, procedere direttamente all'acquisto del prodotto sul libero mercato, addebitando all'Operatore Economico gli eventuali maggiori oneri.

Se entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato l'Operatore Economico non ha proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, l'Ente potrà inviarli allo stesso con l'addebito di ogni spesa sostenuta.



ARTICOLO 9

Tempistiche dei resi per difformità quantitativa

Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito per l'Ente ed entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, le quantità di prodotto consegnate in eccesso, concordandone con l'Ente stesso le modalità. Analogamente il fornitore si impegna a consegnare, senza alcun addebito per l'Ente ed entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, le quantità di prodotto consegnate in difetto, concordandone con l'Ente stesso le modalità.

Gli Enti non sono tenuti a rispondere di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso le loro sedi. Il prodotto in eccesso, non ritirato entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato, potrà essere inviato dall'Ente contraente all'Operatore Economico con l'addebito delle spese sostenute.

ARTICOLO 10

Indisponibilità temporanea del prodotto

Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, l'Operatore Economico, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegna nei termini, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto agli Enti, e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura; in tale comunicazione l'Operatore Economico dovrà inoltre indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna.

In ogni caso la temporanea indisponibilità dei Prodotti non potrà protrarsi per più di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l'applicazione delle penali.

Decorso inutilmente il predetto termine, l'Ente, previa comunicazione scritta al Fornitore, potrà, inoltre, procedere direttamente all'acquisto del prodotto sul libero mercato, addebitando all'Operatore Economico stesso l'eventuale maggiore onere economico. Resta inteso che gli eventuali restanti prodotti inclusi nell'Ordinativo di Fornitura dovranno comunque essere consegnati da parte del Fornitore nel rispetto dei termini massimi, pena l'applicazione delle penali.

ARTICOLO 11

“Fuori produzione” e accettazione di nuovi prodotti

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia della Convenzione, l'Operatore Economico non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del fabbricante dovuto a cessazione della produzione, l'Operatore Economico dovrà obbligatoriamente:

- dare comunicazione scritta della “messa fuori produzione” alla CUC con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni,
- indicare, pena la risoluzione della Convenzione, il prodotto avente identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali che intende proporre in sostituzione di quello offerto in gara alle medesime condizioni contrattuali convenute e senza alcun aumento di prezzo, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la



relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta nonché il campione del Prodotto proposto in sostituzione.

Nel periodo intercorrente tra la comunicazione dell'Operatore Economico e l'effettiva messa fuori produzione (30 giorni), la CUC procederà, quindi, alla verifica tecnica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello offerto in sede di gara e con quanto dichiarato nella nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare all'Operatore Economico gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, la CUC avrà facoltà di risolvere la Convenzione, anche solo in parte, laddove l'Operatore Economico non sia più in grado di garantire la disponibilità alle Amministrazioni del Prodotto per il quale si richiede la sostituzione.

In caso di accettazione del nuovo prodotto, lo stesso dovrà essere immediatamente disponibile nel momento dell'effettiva messa fuori produzione del prodotto inizialmente offerto: in caso di indisponibilità temporanea del nuovo prodotto, si applicherà quanto previsto al precedente articolo.

ARTICOLO 12

Variazione del numero di pezzi nella confezione

Il numero di pezzi contenuti nella confezione di ciascun Prodotto non può essere variato per tutta la durata della Convenzione, salvo che l'Operatore Economico dimostri che sono state apportate modifiche in sede di produzione e che tali modifiche sono necessarie per cause non imputabili all'Operatore Economico stesso.

La richiesta di variazione del numero di pezzi contenuti nella confezione è valutabile ed accettabile dalla CUC solo per confezioni originali.

In tal caso, l'Operatore Economico dovrà inviare una comunicazione alla CUC, che si riserverà di accettare o meno il nuovo numero di pezzi contenuti nella confezione.

A tale comunicazione il Fornitore dovrà allegare:

- dichiarazione del legale rappresentante del fabbricante relativa alla variazione del numero di pezzi nella confezione;
- scheda tecnica, contenente il nuovo numero di pezzi contenuti nella confezione, firmata dal legale rappresentante del Fornitore.

Contestualmente alla comunicazione di variazione del numero di pezzi nella confezione rispetto ai requisiti previsti dal Capitolato, l'Operatore Economico invierà un campione fisico in confezione integra della nuova confezione.

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della ricezione della documentazione e del campione, la CUC invierà comunicazione all'Operatore Economico circa l'accettazione o meno del campione.

Il prezzo per singolo pezzo dovrà rimanere invariato. Il prezzo unitario per confezione sarà ricalcolato sulla base del numero di pezzi contenuti nella nuova confezione.



ARTICOLO 13

Monitoraggio e reportistica

L'Operatore Economico deve inviare alla CUC, su base trimestrale, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, i dati riassuntivi relativi alle forniture effettuate; la CUC può richiedere all'Operatore Economico l'elaborazione di report specifici in formato elettronico e/o in via telematica.

In particolare i report trimestrali, da inviare in formato file .xls, devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- Ente contraente;
 - numero progressivo/codice attribuito all'ordinativo di fornitura;
 - numero del Lotto e descrizione del Prodotto ordinato;
 - numero confezioni ordinate con relativo importo;
 - data ordine, data di consegna e quantità consegnata;
 - importi fatturati a ciascuna Amministrazione;
 - eventuali penali applicate dalle Amministrazioni contraenti.
- e ogni altra informazione richiesta dalla CUC.

ARTICOLO 14

Verifiche del prodotto

Per tutta la durata della Convenzione, gli Enti contraenti e la CUC, anche tramite terzi da essi incaricati, hanno facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel presente documento e nell'offerta tecnica del Fornitore.

La verifica si intende positivamente superata solo se il prodotto consegnato presenta i requisiti quali/quantitativi previsti. Al positivo completamento delle attività verrà redatto un apposito verbale. In caso di esito negativo della verifica, l'Ente attiverà le pratiche di reso dei prodotti difettosi e/o non conformi, di tale evento l'Ente darà tempestiva comunicazione alla CUC.

ARTICOLO 15

Penali

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali l'Operatore Economico non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente o fatti imputabili all'Ente contraente), qualora non vengano rispettati i tempi previsti nella documentazione di gara, la singola Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari al 5% del valore della fornitura oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;



CAPITOLATO TECNICO

b) in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari al 2% del valore del prodotto oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

c) in caso di inadempimento o ritardo nella consegna della fornitura a seguito di indisponibilità temporanea del prodotto rispetto ai termini massimi stabiliti per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari al 3% del valore del prodotto oggetto di indisponibilità temporanea, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Operatore Economico esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l'Amministrazione Contraente applicherà all'Operatore Economico la penale di cui alla lettera a) sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti agli artt. 8, 9 e 13 per la consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, o eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate dalla CUC, sarà facoltà di quest'ultima applicare una penale pari ad Euro 200,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.